

N. 12201 di rep.

N. 6351 di racc.

Verbale di assemblea
straordinaria di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici)
il giorno 15 (quindici)
del mese di luglio
in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto *Carlo Marchetti*, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione Vincenzo Manes - della società per azioni quotata:

"Intek Group S.p.A."

con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 44, capitale sociale Euro 314.225.009,80 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 00931330583, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1977385,

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., per quanto concerne la parte straordinaria dell'ordine del giorno, del verbale della assemblea della predetta società, tenutasi alla mia costante presenza, riunitasi in Milano, via Filodrammatici n. 3 in data

19 (diciannove) giugno 2015 (duemilaquindici)

giusto l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io notaio ho assistito, per quanto concerne la parte straordinaria dell'ordine del giorno, è quello di seguito riportato, essendo la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Vincenzo Manes presiede l'assemblea ai sensi di statuto e, anzitutto (ore 12,40), incarica me notaio della redazione del verbale anche di parte straordinaria e quindi richiama, per quanto di competenza della parte straordinaria, tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori, qui riportate:

- l'ordine del giorno è il seguente:

Parte ordinaria

(Omissis)

Parte straordinaria

1. *Modifiche statutarie: A. proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 11bis, 11-ter e 11-quater dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

B. *proposte di modifica dello Statuto sociale conseguenti all'avvenuta cancellazione degli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A.*

20122017". Modifica degli artt. 11 e 17 ed eliminazione del Titolo VI-BIS dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- sono presenti alla riunione:

-- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, il Vice Presidente Diva Moriani, i Consiglieri Marcello Gallo, Giuseppe Lignana, Salvatore Bragantini, Alberto Pirelli, Luca Ricciardi e Franco Spalla;

-- per il Collegio sindacale, Marco Lombardi - Presidente, Francesca Marchetti ed Alberto Villani - Sindaci Effettivi;

-- il Rappresentante comune degli obbligazionisti Rossano Bortolotti;

- ha giustificato la propria assenza il Consigliere James Macdonald;

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 30 aprile 2015 sul sito internet della Società e, per estratto, in data 1° maggio 2015 sul quotidiano Italia Oggi, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

-- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;

- il capitale sociale è di Euro 314.225.009,80 diviso in 395.616.488 azioni prive di valore nominale, di cui 345.506.670 azioni ordinarie e complessive 50.109.818 azioni di risparmio non convertibili;

- la Società detiene in portafoglio complessive n. 9.350.313 azioni, di cui n. 5.859.746 azioni ordinarie e n. 3.490.567 azioni di risparmio. Si segnala che n. 2.512.024 azioni di risparmio sono state assegnate alla Società dalla controllata KME Partecipazioni SpA quale destinazione di parte dell'utile dell'esercizio 2014. Le azioni ordinarie proprie in portafoglio sono prive di diritto di voto a norma dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c.;

- si è provveduto alla cancellazione degli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012 - 2017" a seguito del rimborso anticipato di tutti gli SFF in circolazione, come da avviso pubblicato dalla Società in data 21 febbraio 2015;

- gli intervenuti risultano essere attualmente 30 per complessive n. 162.760.111 azioni rappresentanti il 47,108% delle azioni ordinarie;

- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la società ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno; SPAFID non ha ricevuto deleghe;

- ai sensi di statuto, il voto poteva essere espresso per corrispondenza; non sono pervenute schede di voto;

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari è a disposizione dei presenti, e completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;
- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti. Con il consenso unanime dei presenti, se ne omette la lettura, limitandola alle proposte di delibera, ove presenti. Un esemplare della Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea Straordinaria viene al presente allegato sotto "A";
- la Società rientra nella categoria delle PMI, come definita dall'art. 1 del Testo Unico della Finanza e pertanto, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del citato Testo Unico devono essere comunicate alla Società solo le partecipazioni che superano il 5% del diritto di voto; secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario:
 - Quattrodue Holding BV (Azionista diretto Quattrodue S.p.A), 45,75% sul capitale ordinario e 39,95% sul capitale complessivo;
 - Francesco Baggi Sisini (Arbus Srl), 4,84% sul capitale ordinario e 4,22% sul capitale complessivo;
- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea e messi in condizione di seguirne i lavori;
- è fatto invito agli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 o di altra disposizione vigente a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
- è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione e che sono presenti, per ragioni di servizio, incaricati della Società per agevolare i lavori assembleari;
- coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori sono pregati di restituire la scheda di votazione, salvo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala;
- sono pervenute alcune domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF; l'elenco delle domande pervenute e delle risposte fornite dalla Società è allegato al presente verbale sotto "B".

Tutto ciò richiamato, il Presidente comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente n. 28 per complessive n. 162.757.551 azioni rappresentanti il 47,107% del capitale sociale.

Dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita anche in sede straordinaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Su invito del Presidente, il Vice Presidente dottoressa Diva Moriani passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, SUB A) ed al proposito:

- segnala che, rispetto al testo contenuto nella Relazione illustrativa, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre una lieve modifica al testo dell'art. 11-bis, comma 4, dello statuto, eliminando il riferimento all'art. 2349 cc e dunque adottando il testo di cui vi dà lettura e qui riprodotto: La maggiorazione di voto si estende previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le "Nuove Azioni"): (i) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie"); e (ii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. La maggiorazione di voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati;

- dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta;

- dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome al microfono.

Nessuno chiedendo la parola, il Vice-Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per alzata di mano (ore 12,45) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'Assemblea Straordinaria di Intek Group S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1) di introdurre gli articoli 11-bis, 11-ter e 11-quater nello Statuto sociale di Intek Group S.p.A. nel testo riportato nella Relazione del Consiglio e qui riprodotto:

Art. 11-bis Maggiorazione del diritto di voto

Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle

azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione. La maggiorazione del diritto di voto non opera con riferimento alle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.

La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 11-quater dello statuto (l'"Elenco Speciale"):

a) a seguito di istanza del titolare - che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute - unitamente alla comunicazione dell'intermediario rilasciata in conformità all'art. 23-bis, commi 1 e 2, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008 ("Regolamento Congiunto") attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. n. 58/1998;

b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "Periodo") attestata da apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario su richiesta del titolare in conformità all'art. 23-bis, comma 3, del Regolamento Congiunto, e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per il Periodo;

c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b) pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto alla lettera d) del presente comma 2; restando inteso che qualora la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b) non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società;

d) ai fini della partecipazione all'Assemblea, la maggiorazione di voto già maturata a seguito del decorso del Periodo ha effetto alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date), a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b).

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati, previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis,

comma 8, del Regolamento Congiunto:

- a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione di voto si estende previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le "Nuove Azioni"): (i) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie"); e (ii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. La maggiorazione di voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del Codice Civile), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al comma 3 del presente articolo.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione di voto medesima, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell'art.

23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggioranza di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggioranza del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Art. 11-ter Effetti della maggioranza del diritto di voto

L'avente diritto alla maggioranza di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.

Ai fini dell'intervento e del voto in assemblea, la legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date).

La maggioranza di voto di cui all'art. 11-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggioranza non si computa nel calcolo dei quorum assembleari costitutivi e deliberativi delle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.

La maggioranza non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di deliberare assembleari.

Art. 11-quater Elenco Speciale

La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la

tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione di voto.

L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.

L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date), secondo quanto previsto dai precedenti artt. 11-bis e 11-ter.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre che per rinuncia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione, dandone informazione all'intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

[inserire nuovi articoli 11-bis, 11-ter e 11-quater];

2) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato."

La proposta è approvata a maggioranza.

Contrarie n. 3.519.976 Azioni (De Tommaso Bonmartini in proprio e per delega di tutti i soci rappresentati; Frattolillo per delega di tutti i fondi rappresentati; Porro in proprio e per delega di tutti i soci rappresentati; Isaia Villa in proprio).

Favorevoli le restanti n. 159.237.575 Azioni.

La dottoressa Moriani proclama il risultato e, passando quindi alla trattazione del primo punto SUB. B) all'ordine del giorno:

- dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta;
- dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendano prendere la parola ad indicare il loro nome al microfono.

Facchetti, chiede conferma dell'estinzione di tutti gli SPF. Il Presidente conferma e Facchetti ribadisce la propria con-

trarietà sulla emissione degli stessi a suo tempo approvata.
Nessun altro chiedendo la parola, Diva Moriani:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 12,48) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:
"L'Assemblea Straordinaria di Intek Group S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1) di modificare gli Articoli 11 (undici) e 17 (diciassette) dello Statuto sociale. nel testo riportato nella Relazione del Consiglio e qui riprodotto:

Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea

Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie.

Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo.

La Società può designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici

Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare nonché statutaria pro tempore vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;
3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque ar-

rotondati all'eccesso) dei candidati.

Un Azionista non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne l'ultimo in ordine progressivo, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), nonchè il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste presentate da soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di

voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risultante composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti previsti, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti ex art. 148 TUF nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori tratti da liste presentate da soci si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come

successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

2) di eliminare il TITOLO VI-BIS STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI" e con esso il testo attuale dei seguenti articoli: Art. 26 Emissione, Art. 26-bis Apporto, Art. 26-ter Durata, Art. 26quater Diritti patrimoniali, Art. 26-quinquies Diritti amministrativi, Art. 26-sexies Assemblea degli SFP, Art. 26-septies Rappresentante comune, Art. 26-octies Mancanza di diritti di recesso o di altri diritti, Art. 26-novies Regime fiscale, Art. 26-decies Rimborso anticipato e riacquisto degli SFP e Art. 26-undecies Varie;

3) di rinumerare gli articoli 27, 28 e 29 che divengono rispettivamente gli articoli 26, 27 e 28 dello Statuto sociale, senza alcuna variazione del testo;

4) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato."

La proposta è approvata a maggioranza.

Contrarie n. 804.547 Azioni (De Tommaso Bonmartini in proprio e per delega di tutti i soci rappresentati; Isaia Villa in proprio).

Favorevoli le restanti n. 161.953.004 Azioni.

Il Vice-Presidente proclama il risultato.

Più nulla essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12,50 (dodici e cinquanta).

Si allega al presente verbale, oltre che dei documenti già menzionati:

- l'elenco degli intervenuti che al presente si allega sotto "C";

- il nuovo testo di statuto che tiene conto delle delibere di cui sopra e che al presente si allega sotto "D".

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 20,30.

Consta di sette fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine ventisei e della

ventisettesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

All. "A" al n. 12201 / 6351 di rep.

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(18 giugno 2015 in prima convocazione)
(19 giugno 2015 in seconda convocazione)

Parte straordinaria



1° Punto

Modifiche statutarie:

- A. proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 11-bis, 11-ter e 11-quater dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- B. proposte di modifica dello Statuto sociale conseguenti all'avvenuta cancellazione degli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017". Modifica degli artt. 11, 17 e eliminazione del Titolo VI-BIS dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1) **Modifiche statutarie:**

- A. **proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- B. **proposte di modifica dello Statuto sociale conseguenti all'avvenuta cancellazione degli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017". Modifica degli artt. 11, 17 e eliminazione del Titolo VI-BIS dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Intek Group S.p.A. ("Intek" o anche la "Società") Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per proporVi le seguenti modifiche dello Statuto sociale vigente di Intek che sono illustrate nella presente Relazione redatta ai sensi degli artt. 125-*ter* del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Consob") rispettivamente nei Paragrafi A) e B) della stessa e che saranno oggetto di separata deliberazione da parte dell'Assemblea:

- A. *proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- B. *proposte di modifica dello Statuto sociale conseguenti all'avvenuta cancellazione degli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017". Modifica degli artt. 11, 17 e eliminazione del Titolo VI-BIS dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

* * *

- A. **Proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea straordinaria le modifiche statutarie di seguito illustrate, finalizzate a introdurre nello Statuto sociale l'istituto della "maggiorazione del voto", disciplinato dall'art. 127-*quinquies*, TUF. Detta disposizione è stata introdotta dall'art. 20, comma 1-*bis*, del d.l. 91/2014 convertito dalla legge 116/2014.

In esercizio della delega conferita dall'art. 127-*quinquies*, comma 2, TUF, Consob ha emanato le disposizioni di attuazione dell'istituto della maggiorazione del diritto di voto, integrando e modificando conseguentemente il Regolamento Consob. La Consob ha, *inter alia*, disciplinato analiticamente il contenuto dell'elenco dei soci che richiedono di beneficiare della maggiorazione del voto (art. 143-*quater*, Regolamento Consob) e ha altresì disciplinato gli effetti della maggiorazione del voto sulla disciplina dell'offerta pubblica di acquisto.

Infine, con atto del 24 febbraio 2015 è stato aggiornato anche il Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008 ("**Regolamento Congiunto**"), con l'introduzione dell'art. 23-*bis* "Maggiorazione del voto", il quale disciplina le comunicazioni fra intermediario ed emittente in occasione, fra l'altro, dell'iscrizione nell'elenco dei soci che richiedono il beneficio della maggiorazione del voto, della maturazione della maggiorazione e dell'eventuale venir meno del beneficio medesimo.

La Vostra Società si è in parte avvalsa dell'ampio spazio concesso all'autonomia statutaria dalla disciplina appena richiamata, come emerge dalle proposte di modifiche statutarie di seguito illustrate.

Si premette che, in base al disposto dell'art. 127-*quinquies*, comma 6, TUF, la delibera di modifica dello Statuto sociale avente ad oggetto l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto da assumersi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria dalla disciplina applicabile e dallo Statuto sociale – non attribuisce ai soci il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

1. Illustrazione delle proposte di modifiche statutarie. Articoli artt. 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* dello Statuto sociale.

Art. 11-*bis* Maggiorazione del diritto di voto

TESTO PROPOSTO
<p>Art. 11-<i>bis</i> Maggiorazione del diritto di voto</p> <p>Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione. La maggiorazione del diritto di voto non opera con riferimento alle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.</p> <p>La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 11-<i>quater</i> dello statuto (l'"Elenco Speciale"):</p> <p>a) a seguito di istanza del titolare – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute – unitamente alla comunicazione dell'intermediario rilasciata in conformità all'art. 23-<i>bis</i>, commi 1 e 2, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008 ("Regolamento Congiunto") attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti</p>

diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. n. 58/1998;

b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "Periodo") attestata da apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario su richiesta del titolare in conformità all'art. 23-bis, comma 3, del Regolamento Congiunto, e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per il Periodo;

c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b) pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto alla lettera d) del presente comma 2; restando inteso che qualora la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b) non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società;

d) ai fini della partecipazione all'Assemblea, la maggiorazione di voto già maturata a seguito del decorso del Periodo ha effetto alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*), a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b).

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati, previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 8, del Regolamento Congiunto:

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione di voto si estende previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le "Nuove Azioni"): (i) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi degli artt. 2442 e 2349 del Codice Civile e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie"); e (ii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. La maggiorazione di voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.


Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del Codice Civile), diretto od

indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al comma 3 del presente articolo.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione di voto medesima, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.



Il nuovo articolo 11-bis dello Statuto sociale disciplina i presupposti e le condizioni che legittimano l'acquisizione ovvero il mantenimento in capo al socio della maggiorazione del diritto di voto.

In particolare, si prevede che, ricorrendo ogni altro presupposto di legge e di statuto, il titolare di azioni ordinarie, iscritto nell'apposito elenco speciale, disponga di due voti per ciascuna azione ordinaria posseduta in via continuativa da almeno ventiquattro mesi.

Si è, pertanto, deciso di fissare la maggiorazione nella misura massima consentita dall'art. 127-quinquies, TUF, ossia due voti per ciascuna azione ordinaria posseduta, mentre con riferimento al periodo continuativo di appartenenza della azioni e di iscrizione nell'apposito elenco speciale si è optato per il termine minimo di ventiquattro mesi previsto dalla richiamata disposizione.

Si è ritenuto, tuttavia, di escludere l'efficacia della maggiorazione del diritto di voto con riferimento alle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 dello Statuto sociale, ossia rispettivamente l'autorizzazione assembleare al rimborso delle obbligazioni convertende per contanti, in luogo della conversione in azioni, e le autorizzazioni assembleari per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate.

Per maggiore chiarezza in merito agli adempimenti richiesti ai fini dell'acquisizione della maggiorazione del voto, si è ritenuto opportuno richiamare direttamente le disposizioni del Regolamento Congiunto che disciplinano gli obblighi di comunicazione fra intermediario ed emittente, in particolare l'art. 23-bis del Regolamento Congiunto.

Anzitutto, ai fini della maturazione della maggiorazione è richiesta l'iscrizione nell'elenco speciale disciplinato dal successivo art. 11-*quater* dello Statuto sociale ("Elenco Speciale").

L'iscrizione avviene previa istanza del titolare delle azioni (anche solo per parte delle stesse) rivolta all'intermediario, unitamente alla comunicazione dell'intermediario rilasciata in conformità all'art. 23-

bis, commi 1 e 2, del Regolamento Congiunto, attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale.

Nel caso in cui il titolare delle azioni non sia una persona fisica, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, TUF.

Si precisa, inoltre, che la maggiorazione del voto non si acquisisce quale effetto automatico del decorso di ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, in quanto a tal fine occorre che l'intermediario, su richiesta del titolare, rilasci alla Società un'apposita comunicazione, in conformità all'art. 23-*bis*, comma 3, del Regolamento Congiunto, attestante il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta delle azioni dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "Periodo").

Si è ritenuto, inoltre, di far coincidere il momento di efficacia della maggiorazione del voto con il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 85-*bis*, comma 4-*bis*, Regolamento Consob, l'emittente deve comunicare alla Consob e al pubblico l'ammontare complessivo dei diritti di voto. L'art. 11-*bis* dello Statuto sociale, infatti, prevede che la maggiorazione del diritto di voto abbia effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo.

Tuttavia, al fine di garantire alla Società un termine congruo (due giorni) per l'accertamento del numero complessivo dei diritti di voto e per l'aggiornamento dell'Elenco, si richiede che la comunicazione dell'intermediario attestante il decorso del Periodo di titolarità ininterrotta debba pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, restando inteso che, qualora la comunicazione dell'intermediario non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società.

Nell'ipotesi, invece, in cui sia convocata l'Assemblea di Intek, e ai fini della partecipazione alla medesima, la maggiorazione di voto già maturata avrà effetto alla *record date*, a condizione che la comunicazione dell'intermediario attestante il decorso del Periodo di titolarità ininterrotta sia pervenuta alla Società entro detta data.

Quanto al mantenimento della maggiorazione in occasione di vicende traslative delle azioni, l'art. 11-*bis* dello Statuto sociale, in conformità con la legge, prevede che la maggiorazione già maturata, ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, siano conservati in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario e in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione.

Oltre alle ipotesi espressamente disciplinate dalla legge, si è previsto che la maggiorazione del voto non venga meno in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) gestiti da uno stesso soggetto, anche allo scopo di incentivare la "fedeltà" degli investitori istituzionali. Detta ipotesi pare, infatti, conforme alla *ratio* della disciplina della maggiorazione del voto, sul presupposto che alla società di gestione faccia giuridicamente capo la titolarità dei vari OICR gestiti e tenuto conto delle prerogative attribuite alla società di gestione dagli artt. 35-*decies* e 36 TUF.

Il testo proposto, inoltre, prevede l'estensione della maggiorazione in ipotesi di aumento gratuito e a pagamento del capitale sociale di Intek.

In primo luogo, la maggiorazione si estende alle azioni ordinarie di nuova emissione (le “Nuove Azioni”) assegnate in sede di aumento gratuito di capitale, ai sensi dell’art. 2442 del Codice Civile, o a favore dei prestatori di lavoro, ai sensi dell’art. 2349 del Codice Civile, e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le “Azioni Originarie”).

In secondo luogo, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, la maggiorazione si estende alle Nuove Azioni sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell’esercizio del diritto di opzione spettante in relazione alle predette azioni.

Infine, a condizione che ciò sia previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati, la maggiorazione di voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione.

In relazione alle tre ipotesi suindicate di estensione della maggiorazione del voto, si precisa che: (i) se le Azioni Originarie avevano già maturato la maggiorazione del voto, le Nuove Azioni acquisiscono anch’esse la maggiorazione dal momento dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, senza che occorra a tal fine il decorso del periodo di ventiquattro mesi in relazione alle Nuove Azioni; (ii) se la maggiorazione del voto per le Azioni Originarie era ancora in corso di maturazione, le Nuove Azioni sono iscritte nell’Elenco Speciale dal momento di iscrizione delle Azioni Originarie e, pertanto, la maggiorazione del voto spetta alle Nuove Azioni dal momento del compimento del periodo di appartenenza delle Azioni Originarie, calcolato a partire dall’iscrizione nell’Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

Quanto alle ipotesi di perdita della maggiorazione del voto, ovvero di interruzione del periodo di appartenenza continuativa che avrebbe consentito l’acquisizione della maggiorazione medesima, il testo proposto dell’art. 11-*bis* dello Statuto sociale riprende la lettera dell’art. 127-*quinquies*, comma 3, TUF, prevedendo che la maggiorazione di voto venga meno per le azioni oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito. Tuttavia, rispetto al dettato della legge, il testo proposto specifica che la perdita della maggiorazione si estenda alle azioni costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, in quanto dette ipotesi comportano il venir meno della titolarità del voto in capo al socio “fedele”.

Inoltre, in conformità con la legge, la maggiorazione viene meno (e così viene annullato il periodo di possesso maturato) in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito o oneroso, della partecipazione di controllo diretto o indiretto in un socio – il quale sia titolare di partecipazioni a voto maggiorato (o per le quali sia in corso la maturazione del periodo che legittima il voto maggiorato) – superiore alla soglia prevista dall’art. 120, comma 2, TUF.

L’art. 11-*bis*, comma 7, dello Statuto sociale prevede la possibilità per il socio di rinunciare, in tutto o in parte, alla maggiorazione del voto, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell’iscrizione nell’Elenco Speciale effettuata dall’intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell’art. 23-*bis*, comma 6, del Regolamento Congiunto. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e, pertanto, la maggiorazione di voto in relazione alle medesime azioni potrà essere nuovamente acquisita solo con una nuova iscrizione nell’Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di ventiquattro mesi.

La richiesta di revoca dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, inoltre, deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia – ossia entro il medesimo termine per la comunicazione della maturazione della maggiorazione (cfr. art. 11-*bis*, comma 2, lett. c) – e comunque entro il giorno di mercato aperto

antecedente alla *record date*. Tale ultima precisazione è stata introdotta al fine di consentire alla Società, nell'ipotesi in cui sia stata convocata l'Assemblea, di aggiornare il numero complessivo dei diritti di voto alla *record date*.

Per lo stesso motivo si è previsto che il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsenta che l'intermediario segnali e sia egli stesso tenuto a comunicare alla Società ogni circostanza che faccia venir meno i presupposti per la maggiorazione del voto con adeguato preavviso, ossia entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla *record date*.

Art. 11-ter Effetti della maggiorazione del diritto di voto

TESTO PROPOSTO
Art. 11-ter Effetti della maggiorazione del diritto di voto
L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.
Ai fini dell'intervento e del voto in assemblea, la legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data indicata nell'art. 83- <i>sexies</i> , comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (<i>record date</i>).
La maggiorazione di voto di cui all'art. 11- <i>bis</i> si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di <i>quorum</i> assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.
La maggiorazione non si computa nel calcolo dei <i>quorum</i> assembleari costitutivi e deliberativi delle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.
La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393- <i>bis</i> del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Il nuovo articolo 11-*ter* dello Statuto sociale disciplina gli effetti della maggiorazione del diritto di voto.

In conformità con il dettato dell'art. 127-*quinquies*, comma 8, TUF, il testo proposto prevede che la maggiorazione del diritto di voto di cui all'art. 11-*bis* si computi per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di *quorum* assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale e che la maggiorazione non abbia effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-*bis* del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Il testo proposto, tuttavia, deroga parzialmente alla disciplina legale di *default*, nella misura in cui stabilisce che la maggioranza non si computi nel calcolo dei *quorum* assembleari costitutivi e deliberativi delle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 dello Statuto sociale, come sopra specificato con riferimento al testo proposto dell'art. 11-*bis*.

Art. 11-*quater* Elenco Speciale

TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;"><i>Art. 11-<i>quater</i> Elenco Speciale</i></p> <p>La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggioranza di voto.</p> <p>L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.</p> <p>L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-<i>sexies</i>, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (<i>record date</i>), secondo quanto previsto dai precedenti artt. 11-<i>bis</i> e 11-<i>ter</i>.</p> <p>La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre che per rinuncia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggioranza di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione, dandone informazione all'intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.</p>



Il nuovo articolo 11-*ter* dello Statuto sociale disciplina l'Elenco Speciale, il quale, ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 2, TUF, deve essere istituito e tenuto a cura dell'emittente che intenda introdurre nello statuto la maggioranza del diritto di voto.

Quanto al contenuto dell'Elenco Speciale, il testo proposto rinvia alla disciplina di dettaglio prevista dall'art. 143-*quater*, Regolamento Consob.

Si prevede, inoltre, che l'Elenco Speciale debba essere aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla *record date*. Al fine di semplificare gli adempimenti cui è tenuta la Società, si è deciso di far coincidere il termine per l'aggiornamento dell'Elenco Speciale con il termine di comunicazione al pubblico e alla Consob dell'ammontare complessivo dei diritti di voto ai sensi dell'art. 85-*bis*, comma 4-*bis*, Regolamento Consob.

Si è ritenuto, infine, di aderire all'orientamento secondo il quale l'elenco previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 2, TUF, sia assimilabile al libro soci. Pertanto, nel testo proposto, all'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

2. Effetti dell'introduzione del voto maggiorato sugli assetti proprietari della Società

Con riferimento al possibile impatto della maggiorazione del voto sugli assetti proprietari di Intek, si premette che la maggiorazione del voto opererebbe solo qualora venisse approvata la presente proposta di delibera e comunque a seguito del decorso del periodo di ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale.

Il capitale sociale di Intek è detenuto direttamente per il 45,749% da Quattrodue S.p.A., azionista di controllo di fatto della Società. Nell'ipotesi teorica in cui Quattrodue S.p.A.: (i) si iscriva nell'Elenco Speciale per l'intera partecipazione detenuta; (ii) al termine dei ventiquattro mesi continuativi di appartenenza delle azioni maturi la maggiorazione in relazione a tutte le azioni ordinarie originariamente iscritte nell'Elenco Speciale (e a condizione che l'azionista Quattrodue S.p.A. non perda il diritto alla maggiorazione per tutte o parte delle azioni); e (iii) nessun altro azionista richieda tale maggiorazione, la percentuale di diritti di voto spettante a Quattrodue S.p.A. sarebbe pari al 62,778% sul capitale ordinario e pari al 63,517% sul capitale votante al netto delle azioni proprie (pari a n. 5.859.746 azioni ordinarie proprie, rappresentanti il 1,696% del capitale ordinario alla data della presente Relazione).

3. Modalità di valutazione dell'interesse della Società all'adozione del voto maggiorato

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente l'inserimento nello Statuto sociale del voto maggiorato quale utile strumento a beneficio degli azionisti "fedeli" che incentiva gli investimenti a medio-lungo termine. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, ha tenuto conto della tendenza nei principali paesi avanzati all'introduzione di strumenti che consentono, anche attraverso significative deviazioni del principio "un'azione - un voto", di incentivare l'investimento a medio-lungo termine degli investitori e così la stabilità della compagine azionaria.

Il favore nei confronti di tale strumento giuridico è tra l'altro confermato anche nell'espressa previsione da parte del legislatore della non ricorrenza del diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso all'assunzione della relativa delibera (art. 127-*quinquies*, comma 6, TUF). L'obiettivo del legislatore è quello di contrastare gli effetti negativi (in termini di volatilità dei mercati e potenziale distorsione delle scelte manageriali) connessi alle sole prospettive di breve termine, premiando piuttosto, mediante il potenziamento dei diritti di voto, quegli azionisti che, investendo con prospettive di più ampio termine (*long-term commitment*), possono contribuire a supportare una crescita dell'impresa sostenibile nel corso del tempo.

Con riferimento a Intek, il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'interesse della Società ad incentivare l'investimento di medio-lungo periodo nel proprio capitale e così la stabilità della compagine azionaria. A tal fine il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto della natura di *holding* di partecipazioni diversificate dell'Emittente con attività indirizzate (i) alla gestione e alla valorizzazione delle partecipazioni e degli altri *asset* in portafoglio nonché (ii) ad investimenti in partecipazioni di maggioranza e di minoranza in società (quotate e non) operanti in settori produttivi, finanziari e di servizi con orizzonti temporali di medio-lungo termine. Con questa prospettiva, la Società ritiene che il *long-term commitment* dei propri azionisti costituisca effettivamente un importante «valore» e che, conseguentemente, il premio della «maggiorazione del voto» sia nel migliore interesse della Società stessa e di tutti i suoi *stakeholders*.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, nella seduta del 27 aprile 2015, con la presenza di n. 9 amministratori su 10 e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, valutata la conformità con l'interesse sociale, all'unanimità ha deliberato di approvare le proposte di modifiche statutarie volte all'introduzione nello Statuto sociale di Intek del voto maggiorato.

* * *

Premesso quanto sopra si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

"L'Assemblea Straordinaria di Intek Group S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche allo Statuto sociale che intendono dare attuazione all'istituto della maggiorazione del diritto di voto;

delibera

1) di introdurre gli articoli 11-bis, 11-ter e 11-quater nello Statuto sociale di Intek Group S.p.A. nel testo di seguito riportato, così adottando il testo di Statuto allegato al presente verbale;

"Art. 11-bis Maggiorazione del diritto di voto

Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione. La maggiorazione del diritto di voto non opera con riferimento alle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.

La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 11-quater dello statuto (l'"Elenco Speciale"):

a) a seguito di istanza del titolare – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute – unitamente alla comunicazione dell'intermediario rilasciata in conformità all'art. 23-bis, commi 1 e 2, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008 ("Regolamento Congiunto") attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. n. 58/1998;

b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "Periodo") attestata da apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario su richiesta del titolare in conformità all'art. 23-bis, comma 3, del Regolamento Congiunto, e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per il Periodo;

c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b) pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto alla lettera d) del presente comma 2; restando inteso che qualora la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b) non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società;

d) ai fini della partecipazione all'Assemblea, la maggiorazione di voto già maturata a seguito del decorso del Periodo ha effetto alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998

(record date), a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b).

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati, previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 8, del Regolamento Congiunto:

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione di voto si estende previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le "Nuove Azioni"): (i) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi degli artt. 2442 e 2349 del Codice Civile e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie"); e (ii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. La maggiorazione di voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del Codice Civile), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al comma 3 del presente articolo.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione di voto medesima, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Art. 11-ter Effetti della maggiorazione del diritto di voto


L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.

Ai fini dell'intervento e del voto in assemblea, la legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date).

La maggiorazione di voto di cui all'art. 11-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggiorazione non si computa nel calcolo dei quorum assembleari costitutivi e deliberativi delle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.



Art. 11-quater Elenco Speciale

La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione di voto.

L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.

L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date), secondo quanto previsto dai precedenti artt. 11-bis e 11-ter.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre che per rinuncia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione, dandone informazione all'intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.”;

- 2) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”

* * *

B. Proposte di modifica dello Statuto sociale conseguenti all'avvenuta cancellazione degli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017". Modifica degli artt. 11, 17 e eliminazione del Titolo VI-BIS dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale di Intek conseguenti alla cancellazione degli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012 - 2017" ("SFP") avvenuta a seguito del rimborso anticipato di tutti gli SFP in circolazione, come da avviso pubblicato dalla Società in data 21 febbraio 2015.

Si rende quindi necessario procedere alla eliminazione dei riferimenti alla disciplina degli SFP contenuta nello Statuto sociale, in quanto le relative clausole statutarie devono considerarsi non più vigenti.

In particolare, le modifiche riguardano gli articoli 11 e 17 dello Statuto, come da tabella di seguito riportata, nonché l'eliminazione dell'intero "TITOLO VI-BIS STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI" con conseguente rinumerazione dei vigenti articoli 27, 28 e 29.

Modifiche degli articoli 11 e 17

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea</p> <p>Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie e, limitatamente all'Assemblea di nomina degli Amministratori e comunque nei limiti meglio indicati nel successivo art. 17, ai titolari degli SFP quali definiti e disciplinati dagli artt. 26 e seguenti del presente statuto.</p> <p>Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella</p>	<p>Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea</p> <p>Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie e, limitatamente all'Assemblea di nomina degli Amministratori e comunque nei limiti meglio indicati nel successivo art. 17, ai titolari degli SFP quali definiti e disciplinati dagli artt. 26 e seguenti del presente statuto.</p> <p>Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella</p>

<p>scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente.</p> <p>La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.</p> <p>La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo.</p> <p>La Società può designare un soggetto al quale i soci o i titolari di SFP possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p>	<p>scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente.</p> <p>La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.</p> <p>La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo.</p> <p>La Società può designare un soggetto al quale i soci o i titolari di SFP possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p>
<p><i>Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti</i></p>	<p><i>Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti</i></p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici Amministratori nominati dall'Assemblea.</p> <p>I titolari di SFP, nel rispetto della disciplina sulla legittimazione prevista dalla vigente disciplina e dal presente statuto, hanno diritto di intervento e di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori esclusivamente in relazione (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà vincolante fino a sua diversa delibera, (ii) alla votazione delle liste nel rispetto e nei limiti di quanto precisato nel presente art. 17, (iii) alla eventuale sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da essi titolari di SFP, ed infine (iv) alla determinazione dei compensi che fosse</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici Amministratori nominati dall'Assemblea.</p> <p>I titolari di SFP, nel rispetto della disciplina sulla legittimazione prevista dalla vigente disciplina e dal presente statuto, hanno diritto di intervento e di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori esclusivamente in relazione (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà vincolante fino a sua diversa delibera, (ii) alla votazione delle liste nel rispetto e nei limiti di quanto precisato nel presente art. 17, (iii) alla eventuale sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da essi titolari di SFP, ed infine (iv) alla determinazione dei compensi che fosse</p>

sottoposta alla decisione assembleare ai sensi del successivo art. 21.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge.

L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. Il candidato tratto da liste presentate da titolari di SFP deve necessariamente essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare nonché statutaria *pro tempore* vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di

sottoposta alla decisione assembleare ai sensi del successivo art. 21.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge.

L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. Il candidato tratto da liste presentate da titolari di SFP deve necessariamente essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare nonché statutaria *pro tempore* vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di

collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;

3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Un Azionista o un titolare di SFP non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I titolari di SFP possono votare soltanto per liste presentate da titolari di SFP, ed i soci possono votare soltanto per liste presentate da soci. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare la lista (i) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, nonché (ii) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino una percentuale di SFP (calcolata

collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;

3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Un Azionista o un titolare di SFP non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I titolari di SFP possono votare soltanto per liste presentate da titolari di SFP, ed i soci possono votare soltanto per liste presentate da soci. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare la lista (i) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, nonché (ii) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino una percentuale di SFP (calcolata

sul numero complessivo degli SFP in circolazione) pari almeno alla percentuale necessaria per la presentazione delle liste da parte dei Soci.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne gli ultimi due, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), nonché (i) il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti ed inoltre (ii) il primo candidato della lista presentata dai titolari di SFP che abbia ottenuto il maggior numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste presentate da soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine

~~sul numero complessivo degli SFP in circolazione) pari almeno alla percentuale necessaria per la presentazione delle liste da parte dei Soci.~~

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne gli ultimi due **l'ultimo in ordine progressivo**, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), nonché (i) ~~il~~ **il** primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti ed inoltre (ii) ~~il~~ **il** primo candidato della lista presentata dai titolari di SFP che abbia ottenuto il maggior numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste presentate da soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo

progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti previsti, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti ex art. 148 TUF nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente

candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti previsti, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti ex art. 148 TUF nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto

all'equilibrio tra generi.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori tratti da liste presentate da soci si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Per la sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da titolari di SFP, invece, non troverà applicazione il regime di cooptazione previsto dall'art. 2386 del Codice Civile, e l'Assemblea, da convocarsi senza indugio, delibererà a maggioranza relativa dei voti espressi dai titolari degli SFP.

della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori tratti da liste presentate da soci si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Per la sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da titolari di SFP, invece, non troverà applicazione il regime di cooptazione previsto dall'art. 2386 del Codice Civile, e l'Assemblea, da convocarsi senza indugio, delibererà a maggioranza relativa dei voti espressi dai titolari degli SFP.

Eliminazione dell'intero "TITOLO VI-BIS STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI" con conseguente rinumerazione dei vigenti articoli 27, 28 e 29.

Con la presente proposta di modifica:

- (i) viene eliminato l'intero "TITOLO VI-BIS STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI" e con esso il testo attuale degli articoli 26 (Emissione), 26-bis (Apporto), 26-ter (Durata), 26-quater (Diritti patrimoniali), 26-quinquies (Diritti amministrativi), 26-sexies (Assemblea degli SFP), 26-septies (Rappresentante comune), 26-octies (Mancanza di diritti di recesso o di altri diritti), 26-novies (Regime fiscale), 26-decies (Rimborso anticipato e riacquisto degli SFP) e 26-

undecies (Varie);

- (ii) vengono rinumerati gli articoli 27, 28 e 29 che divengono rispettivamente gli articoli 26, 27 e 28 senza alcuna modifica del testo.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>TITOLO VI-BIS STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI Art. 26 Emissione</p> <p>La Società, in data 9 maggio 2012, ha deliberato l'emissione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5 del Codice Civile, di massimo n. 254.864.115 strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria, costituenti un'unica emissione, denominati "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017" (di seguito gli "SFP"), ciascuno del valore nominale di Euro 0,42, e quindi per un controvalore nominale massimo dell'emissione pari a Euro 107.042.928,30, con le caratteristiche specificate nel presente statuto.</p> <p>Gli SFP saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e della relativa regolamentazione di attuazione. Pertanto ogni operazione avente ad oggetto gli SFP (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonchè l'esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai rispettivi titolari ai sensi del presente statuto potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamento pro tempore vigenti e applicabili agli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.</p> <p>Gli SFP saranno ammessi alle negoziazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzati e gestito da Borsa Italiana S.p.A.</p>	<p>TITOLO VI-BIS STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI Art. 26 Emissione</p> <p>La Società, in data 9 maggio 2012, ha deliberato l'emissione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5 del Codice Civile, di massimo n. 254.864.115 strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria, costituenti un'unica emissione, denominati "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017" (di seguito gli "SFP"), ciascuno del valore nominale di Euro 0,42, e quindi per un controvalore nominale massimo dell'emissione pari a Euro 107.042.928,30, con le caratteristiche specificate nel presente statuto.</p> <p>Gli SFP saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e della relativa regolamentazione di attuazione. Pertanto ogni operazione avente ad oggetto gli SFP (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonchè l'esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai rispettivi titolari ai sensi del presente statuto potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamento pro tempore vigenti e applicabili agli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.</p> <p>Gli SFP saranno ammessi alle negoziazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzati e gestito da Borsa Italiana S.p.A.</p>
<p>Art. 26-bis Apporto</p> <p>Ciascun SFP è emesso e sottoscritto a fronte dell'apporto (I^o Apporto), a favore della Società, di n. 1 (una) azione ordinaria Intek Group S.p.A. priva di valore nominale espresso portata in adesione all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa dalla Società ai</p>	<p>Art. 26-bis Apporto</p> <p>Ciascun SFP è emesso e sottoscritto a fronte dell'apporto (I^o Apporto), a favore della Società, di n. 1 (una) azione ordinaria Intek Group S.p.A. priva di valore nominale espresso portata in adesione all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa dalla Società ai</p>

<p>sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 58/1998, avente ad oggetto n. 254.864.115 azioni ordinarie proprie (l'Offerta). L'emissione e la sottoscrizione degli SFP avverrà alla data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta (la "Data di Godimento degli SFP"), nel rapporto di n. 1 (uno) SFP del valore nominale di Euro 0,42 per ogni n. 1 (una) azione ordinaria Intek Group S.p.A. portata in adesione all'Offerta e acquistata dalla Società, per un controvalore nominale massimo di Euro 107.042.928,30.</p> <p>Il valore nominale di ciascun SFP è pari ad Euro 0,42 e corrisponde al valore convenzionalmente attribuito, nell'ambito dell'Offerta, a quanto oggetto di Apporto e dunque a ciascuna azione ordinaria Intek Group S.p.A.</p> <p>Corrispondentemente, e considerato l'obbligo di rimborso del valore dell'Apporto nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 26-quater del presente statuto, a fronte dell'Apporto e della emissione degli SFP verrà iscritta nel bilancio della Società una posta di debito pari al valore complessivo degli SFP, come determinato in conformità ai principi contabili applicabili, che saranno emessi alla Data di Godimento degli SFP.</p>	<p>sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 58/1998, avente ad oggetto n. 254.864.115 azioni ordinarie proprie (l'Offerta). L'emissione e la sottoscrizione degli SFP avverrà alla data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta (la "Data di Godimento degli SFP"), nel rapporto di n. 1 (uno) SFP del valore nominale di Euro 0,42 per ogni n. 1 (una) azione ordinaria Intek Group S.p.A. portata in adesione all'Offerta e acquistata dalla Società, per un controvalore nominale massimo di Euro 107.042.928,30.</p> <p>Il valore nominale di ciascun SFP è pari ad Euro 0,42 e corrisponde al valore convenzionalmente attribuito, nell'ambito dell'Offerta, a quanto oggetto di Apporto e dunque a ciascuna azione ordinaria Intek Group S.p.A.</p> <p>Corrispondentemente, e considerato l'obbligo di rimborso del valore dell'Apporto nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 26-quater del presente statuto, a fronte dell'Apporto e della emissione degli SFP verrà iscritta nel bilancio della Società una posta di debito pari al valore complessivo degli SFP, come determinato in conformità ai principi contabili applicabili, che saranno emessi alla Data di Godimento degli SFP.</p>
<p>Art. 26-ter Durata</p> <p>Gli SFP hanno durata di 5 anni (ovvero sessanta mesi) a decorrere dalla Data di Godimento degli SFP e sino al corrispondente giorno del sessantesimo mese successivo alla Data di Godimento degli SFP (la "Data di Scadenza degli SFP").</p> <p>Convenzionalmente, la "Data di Godimento degli SFP", corrisponde, ai fini dell'attribuzione ai titolari di SFP dei diritti patrimoniali, alla data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta Volontaria.</p>	<p>Art. 26-ter Durata</p> <p>Gli SFP hanno durata di 5 anni (ovvero sessanta mesi) a decorrere dalla Data di Godimento degli SFP e sino al corrispondente giorno del sessantesimo mese successivo alla Data di Godimento degli SFP (la "Data di Scadenza degli SFP").</p> <p>Convenzionalmente, la "Data di Godimento degli SFP", corrisponde, ai fini dell'attribuzione ai titolari di SFP dei diritti patrimoniali, alla data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta Volontaria.</p>
<p>Art. 26-quater Diritti patrimoniali</p> <p>Gli SFP sono fruttiferi di interessi, al tasso fisso nominale annuo dell'8% (otto per cento) (il "Tasso di Interesse Nominale") dalla Data di Godimento degli SFP (inclusa) e sino alla Data di Scadenza degli SFP (esclusa).</p> <p>Il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla</p>	<p>Art. 26-quater Diritti patrimoniali</p> <p>Gli SFP sono fruttiferi di interessi, al tasso fisso nominale annuo dell'8% (otto per cento) (il "Tasso di Interesse Nominale") dalla Data di Godimento degli SFP (inclusa) e sino alla Data di Scadenza degli SFP (esclusa).</p> <p>Il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla</p>

Data di Godimento degli SFP.
L'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza degli SFP.
L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascun SFP, pari a Euro 0,42, per il Tasso di Interesse Nominale.
Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) - secondo la convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato.
Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario "Target", di volta in volta vigente ("Giorno Lavorativo"), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari degli SFP o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.
Per "periodo di interessi" si intende il periodo compreso tra una data di pagamento interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento degli SFP (inclusa) e la prima data di pagamento interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (Following Business Day Convention - unadjusted).
Gli SFP saranno rimborsati alla pari, e dunque al 100% del loro valore nominale, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza degli SFP.
Qualora la Data di Scadenza degli SFP non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari degli SFP.
Gli SFP cesseranno di essere fruttiferi dalla Data

Data di Godimento degli SFP.
L'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza degli SFP.
L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascun SFP, pari a Euro 0,42, per il Tasso di Interesse Nominale.
Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) - secondo la convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato.
Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario "Target", di volta in volta vigente ("Giorno Lavorativo"), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari degli SFP o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.
Per "periodo di interessi" si intende il periodo compreso tra una data di pagamento interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento degli SFP (inclusa) e la prima data di pagamento interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (Following Business Day Convention - unadjusted).
Gli SFP saranno rimborsati alla pari, e dunque al 100% del loro valore nominale, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza degli SFP.
Qualora la Data di Scadenza degli SFP non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari degli SFP.
Gli SFP cesseranno di essere fruttiferi dalla Data

<p>di Scadenza degli SFP.</p> <p>Il pagamento degli interessi ed il rimborso del valore nominale degli SFP avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.</p> <p>I diritti dei titolari degli SFP si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del valore nominale, decorsi dieci anni dalla data in cui gli SFP sono divenuti rimborsabili.</p> <p>Gli SFP non sono subordinati agli altri debiti chirografari presenti e futuri della Società.</p>	<p>di Scadenza degli SFP.</p> <p>Il pagamento degli interessi ed il rimborso del valore nominale degli SFP avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.</p> <p>I diritti dei titolari degli SFP si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del valore nominale, decorsi dieci anni dalla data in cui gli SFP sono divenuti rimborsabili.</p> <p>Gli SFP non sono subordinati agli altri debiti chirografari presenti e futuri della Società.</p>
<p><i>Art. 26-quinquies Diritti amministrativi</i></p>	<p><i>Art. 26-quinquies Diritti amministrativi</i></p>
<p>I titolari degli SFP hanno, collettivamente e sino alla Data di Scadenza degli SFP, il diritto di nominare, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, del Codice Civile, un componente del Consiglio di Amministrazione della Società in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 (I^o Amministratore di Categoria^o). La nomina avviene, come previsto dall'art. 17 del presente statuto, nel contesto dell'Assemblea degli Azionisti di nomina del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Fatti salvi i diritti di intervento e voto ai fini della nomina dell'Amministratore di Categoria, i titolari degli SFP non hanno alcun altro diritto di intervento, nè diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti della Società, nè ogni altro diritto amministrativo non espressamente previsto dalle disposizioni di legge o del presente statuto.</p>	<p>I titolari degli SFP hanno, collettivamente e sino alla Data di Scadenza degli SFP, il diritto di nominare, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, del Codice Civile, un componente del Consiglio di Amministrazione della Società in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 (I^o Amministratore di Categoria^o). La nomina avviene, come previsto dall'art. 17 del presente statuto, nel contesto dell'Assemblea degli Azionisti di nomina del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Fatti salvi i diritti di intervento e voto ai fini della nomina dell'Amministratore di Categoria, i titolari degli SFP non hanno alcun altro diritto di intervento, nè diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti della Società, nè ogni altro diritto amministrativo non espressamente previsto dalle disposizioni di legge o del presente statuto.</p>
<p><i>Art. 26-sexies Assemblea degli SFP</i></p>	<p><i>Art. 26-sexies Assemblea degli SFP</i></p>
<p>I titolari degli SFP, per l'esercizio dei propri diritti amministrativi, fatta salva la nomina dell'Amministratore di Categoria, e per la tutela dei proprio interessi si riuniscono nell'Assemblea degli SFP.</p> <p>L'Assemblea degli SFP delibera:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune di cui all'art. 26-septies del presente statuto; (2) sulle modifiche del presente statuto relative ai diritti amministrativi o patrimoniali degli SFP; (3) sulla proposta di concordato; (4) sulla costituzione di un fondo per le spese 	<p>I titolari degli SFP, per l'esercizio dei propri diritti amministrativi, fatta salva la nomina dell'Amministratore di Categoria, e per la tutela dei proprio interessi si riuniscono nell'Assemblea degli SFP.</p> <p>L'Assemblea degli SFP delibera:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune di cui all'art. 26-septies del presente statuto; (2) sulle modifiche del presente statuto relative ai diritti amministrativi o patrimoniali degli SFP; (3) sulla proposta di concordato; (4) sulla costituzione di un fondo per le spese

<p>necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;</p> <p>(5) sugli altri oggetti di interesse comune dei titolari degli SFP.</p> <p>Ogni SFP del valore nominale di Euro 0,42 conferisce un diritto di voto nell'assemblea degli SFP.</p> <p>Alle Assemblee degli SFP si applicano, in quanto compatibili e fermo quanto previsto nei paragrafi che seguono, le disposizioni previste per le Assemblee straordinarie degli Azionisti della Società, ivi incluse le disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti in materia di legittimazione per l'intervento e il voto, nonché l'art. 11 del presente statuto, limitatamente all'esercizio dei diritti dei titolari degli SFP nelle Assemblee degli SFP.</p> <p>Resta fermo il necessario voto favorevole della maggioranza degli SFP, in qualunque convocazione per le delibere di cui sopra al punto (2).</p> <p>L'Assemblea degli SFP può essere convocata, oltre che dal Consiglio di Amministrazione, anche dal rappresentante comune degli SFP, e comunque in ogni ulteriore caso previsto dalla legge.</p> <p>Le modifiche statutarie di cui sopra al punto (2) non acquisiranno efficacia sino a che non consti l'approvazione dell'Assemblea degli SFP.</p>	<p>necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;</p> <p>(5) sugli altri oggetti di interesse comune dei titolari degli SFP.</p> <p>Ogni SFP del valore nominale di Euro 0,42 conferisce un diritto di voto nell'assemblea degli SFP.</p> <p>Alle Assemblee degli SFP si applicano, in quanto compatibili e fermo quanto previsto nei paragrafi che seguono, le disposizioni previste per le Assemblee straordinarie degli Azionisti della Società, ivi incluse le disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti in materia di legittimazione per l'intervento e il voto, nonché l'art. 11 del presente statuto, limitatamente all'esercizio dei diritti dei titolari degli SFP nelle Assemblee degli SFP.</p> <p>Resta fermo il necessario voto favorevole della maggioranza degli SFP, in qualunque convocazione per le delibere di cui sopra al punto (2).</p> <p>L'Assemblea degli SFP può essere convocata, oltre che dal Consiglio di Amministrazione, anche dal rappresentante comune degli SFP, e comunque in ogni ulteriore caso previsto dalla legge.</p> <p>Le modifiche statutarie di cui sopra al punto (2) non acquisiranno efficacia sino a che non consti l'approvazione dell'Assemblea degli SFP.</p>
<p>Art. 26-septies Rappresentante comune</p>	<p>Art. 26-septies Rappresentante comune</p>
<p>L'Assemblea degli SFP nomina il rappresentante comune degli SFP, munito delle caratteristiche, degli obblighi e dei poteri previsti, mutatis mutandis, dagli artt. 2417 e 2418 del Codice Civile e dal presente statuto.</p>	<p>L'Assemblea degli SFP nomina il rappresentante comune degli SFP, munito delle caratteristiche, degli obblighi e dei poteri previsti, mutatis mutandis, dagli artt. 2417 e 2418 del Codice Civile e dal presente statuto.</p>
<p>Art. 26-octies Mancanza di diritti di recesso o di altri diritti</p>	<p>Art. 26-octies Mancanza di diritti di recesso o di altri diritti</p>
<p>Resta inteso che al titolare di SFP non spetta alcun diritto di recesso in relazione a qualsivoglia delibera che possa essere assunta dalla Società, ivi incluso in relazione alle deliberazioni per effetto delle quali spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso ai sensi di legge o di statuto.</p> <p>Resta inoltre inteso che gli SFP non attribuiscono ai rispettivi titolari alcun diritto diverso e/o ulteriore rispetto a quelli specificatamente ed espressamente previsti dalle disposizioni di legge</p>	<p>Resta inteso che al titolare di SFP non spetta alcun diritto di recesso in relazione a qualsivoglia delibera che possa essere assunta dalla Società, ivi incluso in relazione alle deliberazioni per effetto delle quali spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso ai sensi di legge o di statuto.</p> <p>Resta inoltre inteso che gli SFP non attribuiscono ai rispettivi titolari alcun diritto diverso e/o ulteriore rispetto a quelli specificatamente ed espressamente previsti dalle disposizioni di legge</p>

o del presente statuto.	o del presente statuto.
Art. 26-novies Regime fiscale	Art. 26-novies Regime fiscale
<p>Gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi agli SFP sono soggetti al regime fiscale dei titoli obbligazionari emessi da società quotate. In particolare, gli interessi relativi agli SFP sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, attualmente nella misura del 20%, ai sensi del Decreto Legislativo 1° aprile 1996 n. 239 e successive integrazioni e modificazioni. L'imposta sostitutiva non si applica qualora il percipiente sia un titolare di redditi di impresa diverso dagli imprenditori individuali; in tal caso gli interessi concorrono alla determinazione della base imponibile del reddito di impresa.</p> <p>Gli investitori non residenti, qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, potranno beneficiare del regime di esenzione dall'imposta sostitutiva.</p>	<p>Gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi agli SFP sono soggetti al regime fiscale dei titoli obbligazionari emessi da società quotate. In particolare, gli interessi relativi agli SFP sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, attualmente nella misura del 20%, ai sensi del Decreto Legislativo 1° aprile 1996 n. 239 e successive integrazioni e modificazioni. L'imposta sostitutiva non si applica qualora il percipiente sia un titolare di redditi di impresa diverso dagli imprenditori individuali; in tal caso gli interessi concorrono alla determinazione della base imponibile del reddito di impresa.</p> <p>Gli investitori non residenti, qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, potranno beneficiare del regime di esenzione dall'imposta sostitutiva.</p>
Art. 26-decies Rimborso anticipato e riacquisto degli SFP	Art. 26-decies Rimborso anticipato e riacquisto degli SFP
<p>La Società si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche parziale, degli SFP mediante avviso pubblicato ai sensi dell'art. 26-undecies almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi prima della data del rimborso anticipato, che potrà avvenire a decorrere dalla scadenza del primo anno dalla Data di Godimento degli SFP. In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato, gli SFP saranno rimborsati alla pari. Dalla data di rimborso anticipato gli SFP cesseranno di essere fruttiferi.</p> <p>La Società può in ogni momento acquistare gli SFP al prezzo di mercato o altrimenti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di SFP a parità di condizioni. Gli SFP possono essere, a scelta della Società, mantenuti, rivenduti oppure cancellati. Finchè gli SFP restano in proprietà della Società, troverà applicazione, mutatis mutandis, la disciplina delle azioni proprie di cui all'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile.</p>	<p>La Società si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche parziale, degli SFP mediante avviso pubblicato ai sensi dell'art. 26-undecies almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi prima della data del rimborso anticipato, che potrà avvenire a decorrere dalla scadenza del primo anno dalla Data di Godimento degli SFP. In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato, gli SFP saranno rimborsati alla pari. Dalla data di rimborso anticipato gli SFP cesseranno di essere fruttiferi.</p> <p>La Società può in ogni momento acquistare gli SFP al prezzo di mercato o altrimenti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di SFP a parità di condizioni. Gli SFP possono essere, a scelta della Società, mantenuti, rivenduti oppure cancellati. Finchè gli SFP restano in proprietà della Società, troverà applicazione, mutatis mutandis, la disciplina delle azioni proprie di cui all'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile.</p>
Art. 26-undecies Varie	Art. 26-undecies Varie
Tutte le comunicazioni della Società ai titolari degli SFP saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito web della Società e, ove	Tutte le comunicazioni della Società ai titolari degli SFP saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito web della Società e, ove

richiesto dalla normativa pro tempore applicabile, su un quotidiano a diffusione nazionale. Le comunicazioni saranno altresì effettuate secondo le modalità proprie del mercato di riferimento.	richiesto dalla normativa pro tempore applicabile, su un quotidiano a diffusione nazionale. Le comunicazioni saranno altresì effettuate secondo le modalità proprie del mercato di riferimento.
TITOLO VII Art. 27 Diritti dei Rappresentanti Comuni	TITOLO VII Art. 27 26 Diritti dei Rappresentanti Comuni
Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli Amministratori da tenersi presso gli uffici della società, dovrà informare adeguatamente i Rappresentanti Comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari emessi.	Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli Amministratori da tenersi presso gli uffici della società, dovrà informare adeguatamente i Rappresentanti Comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari emessi.
TITOLO VIII Art. 28 Durata della Società	TITOLO VIII Art. 28 27 Durata della Società
La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea. La deliberazione di proroga non è causa di recesso del socio ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.	La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea. La deliberazione di proroga non è causa di recesso del socio ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.
TITOLO IX Art. 29 Liquidazione della Società	TITOLO IX Art. 29 28 Liquidazione della Società
La liquidazione della Società è fatta a norma di legge. Allo scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di € 1,001 (unovirgolazerozerouno) per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.	La liquidazione della Società è fatta a norma di legge. Allo scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di € 1,001 (unovirgolazerozerouno) per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

Le proposte di modifica oggetto della presente Relazione non determinano il sorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

* * *

Premesso quanto sopra si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

L'Assemblea Straordinaria di Intek Group S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1) *di modificare gli Articoli 11 e 17 dello Statuto sociale nel testo di seguito riportato:*

Articolo 11 nuovo testo

"Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea

Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie. Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo.

La Società può designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea."

Articolo 17 nuovo testo

"Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla

nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare ~~nonché statutaria~~ ^{progressiva} pro tempore vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero ~~progressivo~~ ^{progressivo}.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità ~~con la normativa~~ ^{con la normativa} vigente.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;
3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Un Azionista non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate. Risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne l'ultimo in ordine progressivo, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), nonché il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene

conto delle liste presentate da soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti previsti, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti ex art. 148 TUF nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori tratti da liste presentate da soci si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto

dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.”;

- 2) di eliminare il TITOLO VI-BIS STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI” e con esso il testo attuale dei seguenti articoli: Art. 26 Emissione, Art. 26-bis Apporto, Art. 26-ter Durata, Art. 26-quater Diritti patrimoniali, Art. 26-quinquies Diritti amministrativi, Art. 26-sexies Assemblea degli SFP, Art. 26-septies Rappresentante comune, Art. 26-octies Mancanza di diritti di recesso o di altri diritti, Art. 26-novies Regime fiscale, Art. 26-decies Rimborso anticipato e riacquisto degli SFP e Art. 26-undecies Varie;
- 3) di rinumerare gli articoli 27, 28 e 29 che divengono rispettivamente gli articoli 26, 27 e 28 dello Statuto sociale, senza alcuna variazione del testo;
- 4) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”


* * *

Milano, 27 aprile 2015

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)



All. "B" al n. 12201/6351 di rep.

Assemblea ordinaria e straordinaria di Intek Group SpA del 18/19 giugno 2015

Domande pervenute dall'azionista Tommaso Marino - [REDACTED] ai sensi dell'art. 127 ter del D. Lgs. 58/98.

A tali domande viene data risposta nel corso della odierna assemblea per merito spirito di cortesia anche se la maggior parte di esse sono completamente estranee all'ordine del giorno della odierna assemblea.

1. Vogliate chiarire le prospettive reddituali della società alla luce dei nuovi principi contabili utilizzati.

Le prospettive reddituali della società non saranno influenzate dal nuovo principio contabile adottato relativo alle entità di investimento che modifica unicamente le modalità di rilevazione del valore delle partecipazioni. Il nuovo principio contabile adottato renderà i risultati di bilancio più collegati all'andamento di valore degli investimenti in partecipazioni non strumentali. Gli incrementi di valore di tali partecipate saranno riflessi in bilancio indipendentemente dal loro realizzo e quindi consentiranno una miglior rappresentazione dell'andamento aziendale. I risultati di bilancio saranno esposti ad una maggior variabilità anche in funzione di elementi esterni.

In termini di possibilità di distribuzione del risultato continuerà però ad avere rilevanza il momento di realizzo di tali valori.

2. Perché la modifica di principi contabili è stata decisa in notevole ritardo rispetto alla fine dell'esercizio?

Non c'è stato alcun ritardo nell'approvazione del bilancio. Si sottolinea che il principio contabile relativo alle entità di investimento è un principio innovativo e, per quanto a nostra conoscenza, Intek è stata la prima, e finora unica, società ad adottarlo in Italia. La potenzialità degli impatti dell'adozione di tale principio, soprattutto a livello di bilancio consolidato, ha suggerito un approfondito confronto, anche con gli organi di controllo, sull'applicabilità del principio stesso già a partire dal bilancio al 31 dicembre 2014.

La adozione dei nuovi principi contabili era già stata annunciata in termini di possibilità nella relazione al terzo trimestre 2014, ribadita nel prospetto informativo relativo alla sottoscrizione dei nuovi bond emessi dalla Società ed è stata definitivamente decisa la loro adozione, in accordo con Consob, una volta effettuate tutte le opportune verifiche tecnico contabili sull'applicabilità delle condizioni previste dal principio società di investimento.

3. La KME è in grado di distribuire utili nei prossimi anni?

La capacità di conseguire risultati positivi e quindi di potere distribuire dividendi dipenderà, oltre che dall'andamento del mercato, dalle attività di riorganizzazione e ristrutturazione dei business attualmente in corso che modificheranno l'assetto organizzativo del Gruppo con la separazione della gestione dei business dei prodotti speciali, delle barre in ottone e del business tedesco dei prodotti standard da quella del business dei prodotti standard dovrebbe consentire una idonea valorizzazione del Gruppo KME.



4. Quali sono gli elementi che consentono di mantenere l'iscrizione della KME ai valori di bilancio.

Il valore di iscrizione di KME è supportato da una valutazione attraverso il Discounted Cash Flow. Gli elementi sono stati analizzati con il supporto di un consulente esterno (Ernst & Young) e sono così sintetizzabili: nonostante un ridimensionamento delle previsioni rispetto allo scorso anno, il Business Plan è basato sul recupero di volumi rispetto ai dati actual, che garantisce un miglioramento della marginalità ed un migliore assorbimento dei costi fissi. In secondo luogo si evidenziano migliori aspettative sulle prospettive dell'intero mercato di riferimento e si riscontra un miglioramento delle condizioni macroeconomiche che hanno consentito l'applicazione di tassi di attualizzazione (WACC) inferiori rispetto a quelli utilizzati nel test dello scorso anno. Sono state condotte anche analisi di sensitività sul valore di carico di KME effettuando diverse ipotesi sul valore della JV cinese ed il test risulta superato in tutti gli scenari ipotizzati.

5. Chi ha assistito la società nell'impairment test? Quanto è costato? Quali sono le ipotesi critiche circa la valutazione effettuata?

La società è stata assistita nella determinazione del fair value e nei test di impairment da Ernst & Young, che ha effettuato le valutazioni per tutto il Gruppo Intek, a fronte di un corrispettivo complessivo di Euro 85.000. Non vi sono state ipotesi critiche ma vi è stata solo una particolare attenzione in ordine alle valutazioni effettuate anche con riferimento ai nuovi principi contabili utilizzati dalla Società con risultati pressoché uniformi.

L'attività del consulente è stata principalmente focalizzata sulla valutazione di KME con un'analisi critica delle principali assunzioni valutative. Si cita, tra le altre, l'applicazione prudenziale di un tasso di sconto (WACC) caratterizzato da un premio addizionale "alfa" del 4% e da un ulteriore spread di 150 b.p. per tenere in debita considerazione le persistenti incertezze sul mercato di riferimento (nonostante alcuni segnali di ripresa) ed il rischio di execution del Piano (anche alla luce di alcuni scostamenti notati negli anni passati). Sono state elaborate ulteriori analisi di sensitività sul flusso di Terminal Value, sul tasso di attualizzazione e sull'EBITDA annuo di Piano al fine di fornire al Management gli elementi utili al fine di verificare l'impatto della variazione di tali parametri sul valore.

6. Per quali ragioni si intende distribuire un dividendo, in considerazione dell'impossibilità dichiarata di distribuire l'utile?

La mancanza di elementi reddituali per la distribuzione dell'utile di esercizio non impedisce alla società di effettuare comunque una distribuzione di dividendo mediante l'utilizzo di riserve disponibili proprio al fine di favorire gli interessi degli azionisti.

7. La distribuzione delle azioni di risparmio è finalizzata a dare diritto di voto alle azioni di risparmio altrimenti sterilizzate?

Ribadiamo che la distribuzione delle azioni di risparmio, finalizzata in ogni caso alla loro conversione, permette agli azionisti di ottenere un dividendo in natura altrimenti non diversamente distribuibile.

8. **La società ha avviato una raccolta deleghe, in evidente conflitto di interessi con i propri soci di risparmio, quali le motivazioni? Quale CdA ha deliberato la proposta? Quali costi sono stati sostenuti?**

La procedura di sollecitazione deleghe conferita a Proxitalia è stata effettuata nel pieno rispetto dell'art 136 del regolamento emittenti Consob in totale assenza di conflitto di interessi essendo possibile la raccolta di deleghe sia positive che negative in rapporto alle proposte deliberazioni oggetto di voto.

L'incarico a Proxitalia è stato conferito dalla Società senza alcun bisogno di delibere consiliari trattandosi di adempimento per i quali gli amministratori esecutivi sono già dotati di idonei poteri. Il costo del servizio sarà di circa Euro 80.000.

9. **Alcuni soci di risparmio stanno ricevendo telefonate a casa di sollecitazione, Chi ha fornito i loro recapiti telefonici? Quali sono stati i messaggi veicolati? Trattandosi di azioni al portatore, non si tratta di indebita invasione della privacy? Quale garanzia può essere fornita che i dati non siano abusati? Avete raccolto per ciascuno le dichiarazioni di legge?**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 136, comma 7, lettera b del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 in tema di procedura di sollecitazione, a richiesta del Promotore gli intermediari comunicano, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti.

I suddetti dati identificativi non contengono indicazioni relative alle utenze (telefono fisso, cellulare, email) dei singoli azionisti. I dati delle utenze vengono reperiti dal Promotore unicamente su fonti pubbliche attraverso ricerca su internet.

10. **Quale è l'interesse dei soci di risparmio a convertire le azioni? Viene spiegato loro che perdono il diritto ai dividendi triennali non percepiti ed il diritto agli utili privilegiati nella misura statutaria.**

Ogni aspetto inerente la conversione obbligatoria proposta è compiutamente descritta ed illustrata nella relazione predisposta ai sensi di legge e di regolamento e messa a disposizione degli azionisti e del pubblico.

La Società ha sempre segnalato i privilegi patrimoniali spettanti agli azionisti di risparmio nella Relazione sulla corporate Governance (punto 2 – Informazioni sugli assetti proprietari – struttura del capitale).

11. **Quale advisor (in particolare mediobanca?) ha assistito la società nel progetto di eliminazione delle az risp?**

Nel progetto di conversione delle azioni di risparmio la Società si è avvalsa di UBI Banca.

12. **Sono stati presi, dalla Società o dal advisor accordi con soci di risparmio ovvero che investitori per acquisire sul mercato az risp idonee a garantire l'approvazione della delibera in as spec.**

La Società non ha preso alcun accordo né direttamente né tramite il proprio advisor in ordine a sollecitazioni per l'acquisto di azioni di risparmio

13. Quanto costa il sito internet?

Nel corso del 2014 l'attività di manutenzione del sito www.itkgroup.it è costata circa Euro 8.000.

14. Perché le informazioni sono di difficile reperimento, in particolare nella versione inglese?

Il sito internet è costantemente aggiornato sia nella versione italiana che in inglese, compatibilmente, per quanto concerne questa ultima con tutti gli adempimenti connessi alla sua traduzione dall'italiano.

15. PERCHÉ IL SITO NON FUNZIONA BENE SU IPAD.?

Il sito è stato costruito per essere consultato tramite web con l'utilizzo di tutti i sistemi operativi. La società non intende comunque sviluppare una apposta application per la consultazione tramite ipad.

16. atti liberali 2014 e principali beneficiari?

Vi leggo gli atti liberali effettuati da Intek Group nel 2014.

17. La società è disponibile a valutare un sostegno, anche di cifra simbolica, a una Onlus che le fosse proposta e che, anche in Italia, si occupa di assistenza a bambini nati in zone altamente radioattive?


Non sappiamo se la domanda sia anche una sponsorizzazione comunque Intek Group persegue fini anche di carattere sociale, come sempre dimostrato nel corso della sua vita, ma nei confronti di partner e soggetti che presentano requisiti di totale genuinità e di assenza di scopi di lucro.

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.		FRATTOLILLO NICOLA		167.603	0,049	11:00						
2	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		FRATTOLILLO NICOLA		34.307	0,010	11:00						
3	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		FRATTOLILLO NICOLA		32.505	0,009	11:00						
4	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		FRATTOLILLO NICOLA		10.107	0,003	11:00						
5	GOVERNMENT OF NORWAY		FRATTOLILLO NICOLA		487.502	0,141	11:00						
6	CIPRIANI MARIO			10		0,000	11:00						
7	FACCHETTI ENZO			21		0,000	11:00						
8	PORRO FABRIZIO			308.000		0,234	11:00						
9	BORGHESI VALENTINA		PORRO FABRIZIO		55.000	0,016	11:00						
10	PORRO GABRIELE		PORRO FABRIZIO		425.405	0,123	11:00						
11	BORGHESI ANNA		PORRO FABRIZIO		695.000	0,201	11:00						
12	VILLA ISAIA			34.019		0,010	11:00						
13	BRAGHERO CARLO MARIA			2.541		0,001	11:00	12:38					
14	PONTE ANDREA			100.000		0,029	11:00						
15	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			19		0,000	11:00	12:37					
16	LOZZI GERMANA			14		0,000	11:00						
17	RODINO WALTER			11		0,000	11:00						
18	REALE DAVIDE GIORGIO			19		0,000	11:00						
19	QUATTRODUE SPA												
20	DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		PAGLIARANI ELENA		158.067.500	45,749	11:00						
21	DE TOMMASO ANTONIO		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE	215		0,000	11:00						
22	BONMARTINI ADA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		95.841	0,028	11:00						
23	SOLIME BARBARA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		21	0,000	11:00						
24	GUIDETTI ANTONIA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		48	0,000	11:00						
25	SOLIME CARLOTTA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		84	0,000	11:00						
26	COSCELLI BIANCALISA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		86	0,000	11:00						
27	COSCELLI ROBERTO		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		107	0,000	11:00						
28	BASTIA MARTA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		129	0,000	11:00						
29	MAGRI ALFREDO MARIA		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		2.150	0,001	11:00						
30	BORTOLOTTI ROSSANO		DE TOMMASO BONMARTINI MARCO RINO SALVATORE		671.867	0,499	11:00						
				1.070.000		0,330	11:00						

Totale azioni in proprio	2.012.309
Totale azioni per delega	160.745.242
Totale generale azioni	162.757.551
% sulle azioni ord.	47,107

persone fisicamente presenti in sala: 12



Allegato "D" al n. 12201/6351 di rep.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Art. 1 Denominazione

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "Intek Group S.p.A."

Art. 2 Sede

La Società ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e istituire, ed eventualmente trasferire e sopprimere, uffici, succursali ed agenzie anche all'estero.

Art. 3 Oggetto

La Società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre Società od enti, sia in Italia che all'estero, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle Società od enti cui partecipa, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati.

Rientrano nell'oggetto sociale: rilasciare e ricevere fidejussioni ed altre garanzie; effettuare operazioni commerciali complementari o connesse con le attività delle Società od enti cui partecipa; acquistare ed alienare immobili civili ed industriali e condurne la gestione; nonchè, in genere, ogni altra operazione connessa con lo scopo sociale, o rispetto a questo, opportuna od utile.

TITOLO II

Articolo 4 Capitale

Il capitale sociale è di Euro 314.225.009,80 (trecentoquattordicimilioniduecentoventicinquemilanove e ottanta) rappresentato da n. 395.616.488 (trecentonovantacinquemilioneisecentesedecimilaquattrocentottantotto) azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 345.506.670 (trecentoquarantacinquemilioneicinquentesemilaseicentesettanta) azioni ordinarie e n. 50.109.818 (cinquantamilionicononovemilaottocentodiciotto) azioni di risparmio.

La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile attribuita dalla Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2009, ha deliberato in data 7 ottobre 2010 ed in data 19 dicembre 2012 di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro

8.663.500,00 (ottomilioneisecentesessantatremilacinquecento) mediante emissione di massime n. 29.000.000 (ventinovemilioni) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2015, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, ad Amministratori Esecutivi della Società ed a Dirigenti della Società o di sue controllate a servizio del "Piano di stock option Intek Group S.p.A. 2010-2015".

Il capitale sociale potrà essere aumentato per un importo massimo di Euro 32.004.000,00 (trentaduemilioniquattromila) mediante emissione di n. 28.452.150 (ventottomilioniquattrocentocinquanta) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario convertendo denominato "Convertendo Intek Group S.p.A. 2012-2017", aumento da eseguirsi entro il termine del 24 settembre 2017.

L'opzione di rimborso delle obbligazioni convertende per contanti, in luogo della conversione, potrà essere esercitata dalla Società previo ottenimento da parte dell'Assemblea degli Azionisti

dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) del Codice Civile, come disposto nel regolamento del prestito.

L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.

Art. 5 Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni

La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.

Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei Soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza; in tal caso, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra la Società ed i Soci richiedenti.

In quanto consentito dalla legge e dal presente Statuto, le azioni sono nominative od al portatore, ed in questo caso convertibili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.

L'Assemblea degli Azionisti può deliberare l'emissione di azioni privilegiate, anche prive del diritto di voto, determinandone le caratteristiche ed i diritti; in tale ambito le azioni di risparmio hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dal presente Statuto.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione non esigeranno l'approvazione di alcuna Assemblea speciale; i loro possessori non hanno il diritto di intervenire alle Assemblee di altre categorie di azioni nè quello di chiederne la convocazione.

La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio, se non per la parte delle perdite che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

In caso di esclusione permanente e definitiva dalla negoziazione sui mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di quelle di risparmio della Società, gli Azionisti di Risparmio avranno diritto alla conversione dei loro titoli in azioni ordinarie alla pari o, in alternativa, in azioni privilegiate, le cui condizioni di emissione e caratteristiche saranno stabilite dalla Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato tale situazione, dovrà convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per deliberare al riguardo.

Senza pregiudizio di ogni altro diritto della Società e delle speciali procedure previste dalla legge contro gli Azionisti morosi, il mancato pagamento del capitale sottoscritto nei termini dovuti comporta, senza necessità di messa in mora, o di atti giudiziari, il decorso degli interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

I dividendi che non fossero stati ritirati entro cinque anni sono prescritti e restano a favore della società.

Art. 6 Obbligazioni e strumenti finanziari non partecipativi

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 7 Delega degli Amministratori

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

L'Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, per un importo massimo, comprensivo di un eventuale sovrapprezzo, di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni), mediante emissione di massime n. 31.000.000 (trentunomilioni) azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option Intek Group S.p.A." approvato dall'Assemblea ordinaria del 2 dicembre 2009, ad un prezzo di emissione corrispondente alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di chiusura della quotazione delle azioni ordinarie Intek Group S.p.A. presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rilevati nel periodo che va dalla data di assegnazione delle opzioni al medesimo giorno del mese solare precedente.

Il Consiglio di Amministrazione, nelle sue riunioni del 7 ottobre 2010 e del 19 dicembre 2012, ha parzialmente utilizzato la delega attribuita dalla Assemblea straordinaria degli Azionisti del 2 dicembre 2009, come indicato nel precedente art. 4.

Art. 8 Utile d'esercizio

Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due per cento) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue:

a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) in ragione di anno per azione; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'Assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a € 0,020722 (zero e ventimilasettecentoventidue) in ragione di anno per azione.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Con riferimento alle azioni di risparmio, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di altre operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati ai punti precedenti saranno modificati in modo conseguente.

Art. 9 Acconti sui dividendi

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto dei termini e delle condizioni fissate dalla legge.

TITOLO III

Art. 10 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo restando quanto disposto dall'art. 154 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

L'Assemblea si riunisce in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, in terza convocazione.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito web della Società e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, anche per estratto, come consentito dall'art. 125-bis, comma 1, del TUF, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "MF/Milano Finanza" o "Italia Oggi", il tutto nei termini e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti pro-tempore vigenti.

In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonché i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata.

La convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e la presentazione di nuove proposte di delibera sono regolate dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge o dallo statuto, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

Art. 11 Interovento e rappresentanza in Assemblea

Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie.

Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo.

La Società può designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 11-bis Maggiorazione del diritto di voto

Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo,

di due voti per ogni azione. La maggiorazione del diritto di voto non opera con riferimento alle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.

La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 11-quater dello statuto (**"Elenco Speciale"**):

a) a seguito di istanza del titolare - che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute - unitamente alla comunicazione dell'intermediario rilasciata in conformità all'art. 23-bis, commi 1 e 2, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008 (**"Regolamento Congiunto"**) attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. n. 58/1998;

b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il **"Periodo"**) attestata da apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario su richiesta del titolare in conformità all'art. 23-bis, comma 3, del Regolamento Congiunto, e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per il Periodo;

c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b) pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto alla lettera d) del presente comma 2; restando inteso che qualora la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b) non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società;

d) ai fini della partecipazione all'Assemblea, la maggiorazione di voto già maturata a seguito del decorso del Periodo ha effetto alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*), a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b).

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati, previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 8, del Regolamento Congiunto:

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione di voto si estende previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le **"Nuove Azioni"**): (i) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le **"Azioni Originarie"**); e (ii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. La maggiorazione di voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di

maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del Codice Civile), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al comma 3 del presente articolo.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione di voto medesima, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Art. 11-ter Effetti della maggiorazione del diritto di voto

L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.

Ai fini dell'intervento e del voto in assemblea, la legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*).

La maggiorazione di voto di cui all'art. 11-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di *quorum* assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggiorazione non si computa nel calcolo dei *quorum* assembleari costitutivi e deliberativi delle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Art. 11-quater Elenco Speciale

La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione di voto.

L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.

L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*), secondo quanto previsto dai precedenti artt. 11-bis e 11-ter.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre che per rinuncia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione, dandone informazione all'intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

Art. 12 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal più anziano degli Amministratori intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, garantire il corretto svolgimento dei lavori; dirigere e regolare la discussione, con facoltà di determinare preventivamente la durata degli interventi di ciascun avente diritto; stabilire l'ordine e le modalità della votazione, accertare i risultati delle votazioni e proclamarne l'esito, dandone conto nel verbale.

Il Presidente può autorizzare la partecipazione alla Assemblea di Dirigenti e di dipendenti del Gruppo.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto, i rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori.

Il Presidente è assistito da un Segretario da lui stesso designato. In caso di verbale dell'Assemblea redatto da un Notaio, lo stesso Notaio è designato come Segretario.

Art. 13 Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio, redatto in conformità alla normativa vigente.

Gli interventi di ciascun avente diritto, pertinenti all'Ordine del Giorno, saranno riportati in forma sintetica nel verbale dell'Assemblea; in caso di richiesta di verbalizzazione per esteso, l'avente diritto dovrà presentare seduta stante un testo all'uopo predisposto che sarà inserito nel verbale.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'Assemblea; la Società si riserva la facoltà di rispondere prima o durante lo svolgimento dell'Assemblea.

La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge.

Il Segretario o il Notaio possono farsi assistere da persona di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale. Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

TITOLO IV

Art. 14 Amministrazione della Società

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'organizzazione, la gestione dell'impresa e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola eccezione degli atti che per legge siano demandati alla Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti operazioni di fusione e di scissione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile, ridurre il capitale sociale in caso di recesso di un socio ed adeguare lo Statuto alle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile. Le procedure possono prevedere apposite deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzate direttamente o per il tramite di società controllate - aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa applicabile, nonché specifiche modalità deliberative.

Nei limiti imposti per legge, il Consiglio può costituire al suo interno Comitati anche esecutivi, fissandone le competenze ed il regolamento interno, e può delegare proprie attribuzioni a singoli componenti, determinandone i limiti e le modalità di esercizio, con facoltà di avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe già conferite.

Gli Amministratori ai quali sono stati conferiti poteri o deleghe, nonché quelli che partecipano ai Comitati eventualmente costituiti, hanno l'obbligo di informare con cadenza trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Con la medesima periodicità, devono altresì riferire sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, l'informativa potrà essere effettuata anche per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri e facoltà per il compimento di singoli atti a dipendenti ed a terzi in genere.

Art. 15 Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione, con esclusione di quelli espressamente riservati dalla legge al Consiglio stesso, può delegare i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque Amministratori, compreso il Presidente, determinandone le facoltà, le attribuzioni ed il funzionamento.

Il Comitato Esecutivo può riunirsi informalmente, deliberando anche senza riunione con voto espresso per via telefonica o telegrafica, confermato a mezzo di lettera o telexscritto che sarà conservato agli atti della società.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 16 Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il proprio Presidente al quale compete la rappresentanza legale della Società come previsto al successivo art. 20.

Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed Amministratori Delegati, fissandone i poteri e facoltà, nonché attribuire speciali poteri e facoltà ad altri singoli Amministratori.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Il Consiglio nomina un Segretario che può essere persona anche estranea al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere in possesso di una esperienza di carattere interdisciplinare nei settori della amministrazione, della finanza e del controllo; dovrà inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti per gli Amministratori.

L'attività, le funzioni e la responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione determina la durata dell'incarico e conferisce al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

*Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione,
durata in carica dei suoi componenti*

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare nonché statutaria *pro tempore* vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;
3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive

cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Un Azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne l'ultimo in ordine progressivo, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), nonché il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste presentate da soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti previsti, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente

inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti *ex art. 148 TUF* nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori tratti da liste presentate da soci si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Art. 18 Adunanze del Consiglio

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o il Comitato Esecutivo, se nominato, lo reputi necessario, non meno però di quattro volte l'anno.

La convocazione sarà fatta mediante avviso al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo con lettera o telegramma o telefax o posta elettronica, o con qualunque altro mezzo per cui possa essere data prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima e nei casi di urgenza almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Le convocazioni debbono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Le adunanze possono tenersi anche al di fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Validità delle adunanze del Consiglio

Le deliberazioni sono valide se assunte con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza nonchè per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni sono scritte nel libro dei verbali delle adunanze del Consiglio e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. L'indicazione degli Amministratori presenti alla riunione deve risultare dal verbale delle adunanze del Consiglio.

Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Art. 20 Rappresentanza sociale

La legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta con firma individuale al Presidente del Consiglio o a chi ne fa le veci, con facoltà, anche senza bisogno di previa deliberazione del Consiglio, di promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in qualunque grado e tipo di giurisdizione, in Italia e all'estero, compresa la Corte Costituzionale, di promuovere arbitrati e resistere a domande di arbitrato sia rituali che liberi, di presentare esposti, denunce e querele in sede penale, di proporre ricorsi, gravami ordinari e straordinari, nonché istanze intese ad ottenere provvedimenti di urgenza e cautelari, di rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, di rimettere querele e transigere controversie, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, di conferire all'uopo i necessari mandati o procure alle liti, di nominare procuratori e mandatari in genere, fissandone i poteri.

Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro conferiti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, dei Vice Presidenti, degli Amministratori Delegati o dei Direttori, gli atti sociali sono validamente firmati da due Amministratori.

Art. 21 Compenso

Al Consiglio di Amministrazione spetta una partecipazione agli utili nella misura indicata al precedente art. 8; l'Assemblea potrà inoltre assegnare ai membri del Consiglio una indennità annuale fissa.

Il Consiglio determina il compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO V

Art. 22 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario e sulla adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, nonché su tutte le altre attività ai sensi di legge; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalle disposizioni applicabili.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti, salva diversa disposizione di legge; l'Assemblea degli Azionisti ne fissa la retribuzione annuale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede come segue.

I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente merente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da

eleggere. Ciascuna lista può essere composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e una per la nomina dei Sindaci supplenti; in mancanza di indicazioni in tal senso, tutti i candidati si intenderanno presentati per la nomina dei Sindaci effettivi.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, le disposizioni di legge e di regolamento *pro tempore* vigenti.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;
3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche; le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Un Azionista non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo - in misura pari alla percentuale più elevata individuata ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998.

Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero in subordine, dal maggior numero dei medesimi.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista presentata dalla minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il paragrafo precedente.

In caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi n. 3 (tre) candidati e Sindaci Supplenti i successivi n. 2 (due) candidati nell'ordine precisato dalla lista medesima; la carica di Presidente sarà assegnata al primo dei candidati elencati.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto per la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

I componenti del Collegio Sindacale sono tenuti all'osservanza di limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni applicabili.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista, ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Ove l'integrazione riguardi Sindaci di minoranza, l'Assemblea delibererà ove possibile, su proposte presentate da Azionisti di minoranza che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale richiesta per la presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Art. 23 Riunioni del Collegio

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 24 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata dal revisore legale o dalla Società di Revisione legale iscritti nel registro tenuto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2010.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato dall'Assemblea degli Azionisti, che ne determina anche il corrispettivo, a seguito di proposta motivata del Collegio Sindacale e può essere revocato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'incarico ha la durata prevista dalle disposizioni di materia e potrà essere rinnovato nel rispetto delle medesime.

TITOLO VI

Art. 25 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VII

Art. 26 Diritti dei Rappresentanti Comuni

Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli Amministratori da tenersi presso gli uffici della società, dovrà informare adeguatamente i Rappresentanti Comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari emessi.

TITOLO VIII

Art. 27 Durata della Società

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea.

La deliberazione di proroga non è causa di recesso del socio ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

TITOLO IX

Art. 28 Liquidazione della Società

La liquidazione della Società è fatta a norma di legge.

Allo scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di € 1,001 (unovirgolazerozerouno) per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

F.to Carlo Marchetti notaio

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su
supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in
termine utile per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Nel mio studio, 16 LUGLIO 2015

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700